

Tredicesima parte

I conti del Tirolo e la Comunità di Fiemme

Documento n° 26

**I rappresentanti della Comunità di Fiemme,
presentano per iscritto al capitano della Giurisdizione di Fiemme
dieci articoli statutari (nuovi o riformati), che vengono approvati
a nome di Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo (1342-1361)
Castel Caldivo¹ (Egna), lunedì 8 gennaio 1358**

AMCF, capsula H, 1²

Castel Caldivo (Egna), 8 gennaio 1358: I rappresentanti della Comunità di Fiemme presentano per iscritto a Vitele detto Scrampamerio, capitano tirolese della Giurisdizione di Fiemme, dieci articoli statutari (nuovi o riformati), che vengono approvati a nome di Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo.

Traduzione non letterale

In nome di Cristo, amen.

Nell'anno dalla sua nascita 1358, indizione undicesima, nel giorno di lunedì 8 gennaio, in Castel Caldivo situato nel territorio di Egna.

Sono presenti: Enrico, scriba del signor capitano; Negro fu pellegrino di Capriana abitante ad Anterivo³; Vimano fu Iechele di Capriana abitante ad Anterivo, Tommaso di ser Odorico di Mezzano, abitante a Trodena; tutti della valle di Fiemme, Diocesi di Trento, ed altri testimoni appositamente chiamati e convocati.

Si sono presentati davanti al nobile uomo signor Vitele detto *Scrampamerio*, onorevole capitano della valle di Fiemme, Diocesi di Trento, per l'illustre principe e signore, signor Ludovico, per grazia di Dio marchese di Brandeburgo, duca di Baviera e di Carinzia, conte di Tirolo e di Gorizia, nonché avvocato e difensore delle chiese di Trento, Bressanone ed Aquileia, i signori:

- Becarino detto *Becaio* di Carano della valle di Fiemme, scario della Comunità e degli uomini della valle di Fiemme e speciale inviato;
- il notaio Giovanni fu Fanzello di Tesero⁴ della medesima valle;
- Giovanni detto "dalle ruote" di Carano;
- e Tommaso detto *Ferino* di Daiano della stessa valle;

1 Le rovine di Castel Caldivo sono visibili ancor oggi all'inizio della Valle dei Mulini che da Egna sale a Trodena, sulla sinistra orografica, presso il paese di Mazzon.

2 La pergamena, finita in mani private nel corso del secondo Ottocento, è stata di recente acquisita dalla Magnifica Comunità di Fiemme assieme ad altri 23 documenti. Edito in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", pp. 360-362.

3 Si ricorda che la *fondazione* di Anterivo, come nucleo di 10 masi, risaliva a pochi anni prima con documento di *fondazione* redatto a Gries il 24 luglio 1321 (vedi il documento del mese di novembre 2017 su questo sito).

4 Il notaio Giovanni fu Fanzello, proveniente dalla Lomellina ed abitante a Tesero, è noto da molti documenti a partire dal 1340 fin dopo il 1378. Ebbe un figlio notaio, Pietro.

come speciali inviati ed incaricati da parte della Comunità e degli uomini della valle di Fiemme, e pregarono umilmente e devotamente il signor capitano con apposita istanza affinché egli si degnasse di esaminare e, dopo averle esaminate, di approvare e confermare alcune riforme ed alcuni ordini del Vescovado⁵ e degli uomini della valle di Fiemme, predisposte dallo scario, dai regolani, dagli uomini e dalla Comunità della valle. A tale scopo presentarono per iscritto al signor capitano, a nome proprio e a nome e per la Comunità e gli uomini della valle, tali riforme ed ordini, ciascuno dei quali così inizia.

In nome di Cristo, amen.

Queste sono le riforme e gli ordini del Comune e degli uomini della Comunità della valle di Fiemme, Diocesi di Trento, fatti da Becarino detto *Becaio*, scario del Comune e degli uomini della valle.

1. La prima di queste riforme inizia così: *“Per prima cosa riformarono ed ordinarono che nessun uomo o persona della valle di Fiemme venda fieno o erba personalmente o tramite altri a qualche forestiero non abitante in valle...”*; e finisce: *“... ancorché si tratti di persona di buona opinione e fama.”*
2. La seconda inizia così: *“Nessun uomo e nessuna persona in valle di Fiemme possa vendere granaglie o farina a qualche forestiero...”*; e finisce: *“... e non vogliono comperare per altro motivo.”*
3. La terza inizia così: *“Nessun uomo o persona della valle possa o debba comperare granaglie o farina, fieno e paglia a nome e per qualche forestiero...”*; e finisce: *“... e a qualunque accusatore di buona opinione e fama sia creduto se afferma giurando.”*
4. La quarta inizia così: *“Nessun uomo o persona della valle, affittuario di alpeggi della Comunità da subaffittare...”*; e finisce: *“... e chi avrà contravvenuto a tale ordine sia comminata per ogni volta una multa a favore della Comunità di 25 lire di denari piccoli.”*
5. La quinta inizia così: *“Nessun uomo o persona della valle affittuario di alpeggi o di un alpeggio della Comunità...; e finisce: “... e chi avrà contravvenuto a tale ordine sia comminata per ogni volta una multa a favore della Comunità di 25 lire di denari piccoli.”*
6. La sesta inizia così: *“Nessun uomo forestiero possa o debba tagliar legna nei boschi...”*; e finisce: *“... e tali multe siano a favore della Comunità.”*
7. La settima inizia così: *“Lo scario, i regolani e gli uomini della valle...”*; e finisce: *“... al solito tempo secondo necessità.”*
8. L’ottava inizia così: *“Lo scario, i regolani e gli uomini della valle...”*; e finisce: *“... che ne sia a conoscenza ed approvi.”*
9. La nona inizia così: *“Nessun uomo o persona della valle di Fiemme oppure forestiero osi effettuare commercio...”*; e finisce: *“... e a qualunque accusatore di buona opinione e fama sia creduto se afferma giurando.”*
10. La decima inizia così: *“Nessun uomo o persona possa o debba vendere del vino in valle, sia all’ingrosso sia al minuto, se non usando le misure consuete della valle...”*; e finisce: *“... liberamente ed impunemente nonostante le soprascritte riforme.”*

Il signor Vitele detto *Scrampamerio*, capitano, visti, sentiti e compresi gli ordini e le riforme presentati a loro nome ed a nome della Comunità e degli uomini della valle di Fiemme da Becharino detto *Becaio*, scario, dal notaio Giovanni fu Fanzello, da Giovanni detto “dalle ruote” e da Tommaso detto *Ferino*, speciali inviati della Comunità e degli uomini della valle, emanando su questi una solenne delibera, per l’autorità a lui conferita confermò tali ordini e riforme, tutti e singoli, e li ratificò e approvò integralmente secondo il tenore di questo pubblico atto. Pertanto incaricò me notaio infrascritto di redigere nel merito uno e più documenti pubblici.

⁵ La parola *Episcopatus* è un evidente errore del notaio per *Comunitatis*.

[S. N.] Io, Giovanni di Ugolino di Mezzano di Primiero⁶, notaio per autorità imperiale, fui presente a quanto sopra avvenuto e, per ordine del signor capitano, l'ho pubblicamente ed autenticamente scritto.

Commento sul contenuto

Anche se è difficile comprendere appieno il contenuto di tali riforme e di tali ordini, tuttavia sembra abbastanza chiaro che essi, o almeno la maggior parte di essi, sono rivolti verso i forestieri; nel senso che, come in ogni comunità ma anche città nel medio evo, il forestiero era privo dei diritti degli abitanti ed in particolare non poteva usufruire di beni comuni (pascoli, boschi, alpeggi). Qui era addirittura vietato vendere al forestiero granaglie, farina, fieno, erba, così come a lui era vietato far legna e commerciare.

Interessante il decimo articolo, dove si rimarca una *consuetudine* ribadita più volte in seguito: in valle di Fiemme (quindi anche nel territorio della Giurisdizione tirolese di Castello, Capriana, Valfloriana e Stramentizzo) era obbligatorio servirsi delle misure della Comunità di Fiemme⁷.

Commento storico

Non si può non sottolineare l'importanza di questo documento, sconosciuto fino a qualche anno fa, che viene a confermare ciò che finora poteva essere solo una supposizione.

Era infatti difficile sostenere che il *primo* statuto della Comunità di Fiemme fosse il *quadernollo* del 1533, pur con un legame ad uno precedente del 1480 che non ci è pervenuto. Com'era possibile che la Comunità di Fiemme si fosse fin allora retta esclusivamente sulla tradizione *orale* delle consuetudini, senza alcun riferimento scritto, mentre le città ed anche qualche oscuro paese del Tirolo avevano uno statuto già nel secondo Duecento? Com'era possibile che fin allora non si fossero messe per iscritto le varie *delibere* che pur venivano prese nelle riunioni comunitarie o in quelle più ristrette dei regolani di Comune con lo scario?

Con questo documento abbiamo quindi una chiarissima testimonianza che non solo le *ordinazioni* e le *riformazioni* venivano messe per iscritto (con la debita autorizzazione delle autorità superiori), ma anche che già nel 1358 c'erano per l'appunto delle *riformazioni*, ovviamente fatte a *delibere* ancora più antiche.

Assume quindi maggior significato la richiesta di conferma delle proprie *consuetudini* chiesta con tanta ostinazione dalla Comunità praticamente ad ogni principe vescovo di Trento dal 1111 in poi (nonché alla maggior parte dei conti del Tirolo): esistevano effettivamente delle *consuetudini* e non solamente *orali*. Ed infine assume un maggior significato la premessa ad ogni articolo dello statuto del 1613: *È sempre stato osservato e si osserva che....* Si affermava la verità, non si trattava di una formula pomposa e vuota.

Trascrizione

In Christi nomine, amen.

Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, indizione undecima, die lune octavo intrante ianuario, in castro Caldive, sito in pertinenciis plebis Egne. Presentibus: Henrico scribe infrascripti domini capitanei; Nigro quondam Pelegrini de Cauriana habitante in Anterivo; Vimano quondam Iechele de Cauriana habitante in Anterivo; Thoma filio ser Odorici de

⁶ Anche questo notaio è noto ed è presente in Fiemme almeno dal 1356.

⁷ Vedi a tale proposito di Italo Giordani, *Le antiche misure di Fiemme rapportate al sistema decimale*, in *Storia di Fiemme del prof. Nicolò Vanzetta. Origini - 1815*, a cura di Italo Giordani, Ziano di Fiemme, Associazione culturale Ziano insieme, La Reclame, 2012, pp. 291-297.

Mezano habitatore in villa Trodene vallis Flemarum Diocesis tridentine, testibus et aliis rogatis et ad hec specialiter convocatis⁸.

Constituti in presencia nobilis viri domini Vitele dicti Schrampamerii, honorabilis capitanei vallis Flemarum Diocesis tridentine pro illustri principe et domino, domino Lodovico, Dei gracia marchione brandeburgensi, Bavarie et Karintie duce, Tirolis et Goricie comite et ecclesiarum aquilegiensis, tridentine et brixinensis advocato et defensore, providi viri:

- Becharinus dictus *Bechaius* de villa Cadrani dicte vallis Flemarum, scarius Comunis et hominum dicte vallis Flemarum et nuncius specialis;
- Iohannes notarius quondam Fanzelli de villa Tesedi dicte vallis;
- Iohannes dictus *a Rotis* de predicta villa Cadrani;
- et Thomas dictus *Ferinus* de villa Aiani dicte vallis;

tamquam nuncii speciales transmissi et deputati ex parte Comunis et hominum dicte vallis Flemarum, eidem domino capitaneo supplicaverunt humiliter et devote cum instantia requirentes ut ipse dominus capitaneus quasdam reformationes et ordinationes Episcopatus et hominum dicte vallis Flemarum⁹, factas per ipsum scarium, regulanos et homines et Comune dicte vallis, inspicere dignaretur et inspectas approbare et confirmare, producentes ibidem coram ipso domino capitaneo pro se ipsis et nomine et vice Comunitatis et hominum dicte vallis in scriptis, predictas reformationes et ordinationes¹⁰ quarum prohemium sic incipit.

In Christi nomine, amen.

Infrascripte sunt reformationes et ordinationes Comunis et hominum Comunitatis vallis Flemarum diocesis tridentine, facte per Becharinum dictum *Bechaium*, scarium Comunis et hominum dicte vallis.

1. Et prima quarum¹¹ reformatio¹² sic incipit: “*In primis reformaverunt et ordinaverunt quod nullus homo vel persona dicte vallis Flemarum vendat per se vel [per] interpositam personam alicui persone forensi non habitanti in dicta valle fenum aliquod vel erbam¹³...*”; et finit: “*... dum modo sit homo bone oppinionis et fame.*”
2. Secunda sic incipit: “*Item quod nullus homo nullaque persona vendat in dicta valle bladum aliquod vel farinam alicui forensi...*”; et finit: “*... et non alia de causa emere volunt.*”
3. Tercia sic incipit: “*Item quod nullus homo vel persona dicte vallis possit vel debeat emere bladum aliquod vel farinam, fenum vel paleam nomine aut vice alicuius forensi...*”; et finit: “*... et cuilibet accusanti¹⁴ bone oppinionis et fame¹⁵ credatur suo sacramento iuranti.*”
4. Quarta sic incipit: “*Item quod nullus homo vel persona dicte vallis¹⁶ habens montes aliquos dicti comunis venales...*”; et finit: “*... et qui contrafecerit penam vigintiquinque librarum denariorum [parvorum] dicte monete pro qualibet vice dicto comuni componat.*”
5. Quinta sic incipit: “*Item quod nullus homo vel persona dicte vallis habens montes aliquos dicti comunis sive montem...*”; et finit: “*... et qui contrafecerit penam vigintiquinque librarum dena-*

⁸ Segue et aliis cancellato.

⁹ Le parole *Episcopatus et hominum dicte vallis Flemarum* sono scritte in margine sinistro con segno di inserimento.

¹⁰ Segue un segno di inserimento per una frase nell’interlinea superiore, cancellata ed ora illeggibile.

¹¹ La parola *quarum* è posta nell’interlinea superiore con segno di inserimento.

¹² La parola *reformatio* è corretta su un precedente *reformationem*.

¹³ Le parole *alicui persone forensi non habitanti in dicta valle fenum aliquod vel erbam* sono scritte nel margine superiore della pergamena, sopra l’incipit, con segno di inserimento. Dopo la parola *valle* è scritto *Flemarum* cancellato. Dopo il segno di inserimento sono scritte le parole *fenum aliquod vel erbam* cancellate.

¹⁴ Segue la parola *credatur* cancellata.

¹⁵ Segue *suo* cancellato, aggiunto poi fuori margine sinistro davanti a *sacramento*.

¹⁶ Le parole *dicte vallis* sono scritte nell’interlinea inferiore con segno di inserimento.

riorum parvorum dicte monete pro qualibet vice predicto comuni componat.”

6. Sexta sic incipit: “*Item quod aliquis homo forensis non possit vel debeat buscare...*”; et finit: “*... que pene dicto comuni applicentur.*”
7. Septima sic incipit: “*Item quod scarius, reg[u]lani et homines dicte vallis...*”; et finit: “*... temporibus consuetis et necessariis.*”
8. Octava sic incipit: “*Item quod scarius, comune et homines dicte vallis...*”; et finit: “*... et¹⁷ consenciente et approbante.*”
9. Nona sic incipit: “*Item quod nullus homo vel persona dicte vallis Flemarum¹⁸ vel aliunde in ipsa valle non audeat tenere nec teneat baratariam...*”; et finit: “*... et credatur cuilibet accusanti bone oppinionis et fame suo sacramento iuranti.*”
10. Decima et ultima sic incipit: “*Item quod nullus homo nullaque¹⁹ persona possit vel debeat vendere vinum²⁰ in dicta valle ad grossum vel ad menutum sine mensuris dicte vallis consuetis²¹...*”; et finit: “*... huiusmodi refformationibus non obstantibus libere et impune²².*”

Prefatus dominus Vitele dictus *Schrampamerius*, capitaneus antedictus, visis, auditis et intellectis predictis refformationibus et ordinationibus per ipsos Becharinum dictum *Bechaium*, scarium, Iohannem notarium quondam Fanzelli, Iohannem dictum *a Rotis* et Thomam dictum *Ferinum*, nuncios speciales Comunis et hominum dicte vallis Flemarum, pro se ipsis et nomine et vice Comunitatis et hominum dicte vallis, sic productis et super ipsis habita deliberatione solenni, predictas refformationes et ordinationes et omnia et singula in eis contenta auctoritate qua fungitur confirmavit et huius publici instrumenti tenore totaliter ractificavit et approbavit. Mandans per me notarium infrascriptum de predictis unum et plura confici publica documenta.

[S. N.] Ego Iohannes de Hugolino de villa Mezani de Primeo²³, imperiali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui et, de mandato dicti domini capitanei et rogatus, publice et autentice scripsi.

17 La parola *et* è scritta nell’interlinea superiore con segno di inserimento.

18 La parola *Flemarum* è scritta nell’interlinea superiore con segno di inserimento.

19 La parola *nullaque* è scritta nell’interlinea superiore con segno di inserimento posto dopo *vel* cancellato.

20 Segue la parola *ad* cancellata.

21 La parola *consuetis* è scritta nell’interlinea superiore con segno di inserimento.

22 Le parole *huiusmodi refformationibus non obstantibus libere et impune* sono scritte nel margine inferiore, a destra, tra l’ultima riga del documento e la sottoscrizione notarile, con segno di inserimento. Dopo il segno seguono le parole *et credatur cuilibet bone fame et oppinionis accusanti suo scramento iuranti* cancellate.

23 Anche questo notaio è noto ed è presente in Fiemme almeno dal 1356.